

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare feriale, composto dai Magistrati:

- 1) dotto Arturo Toppan Presidente
- 2) dott.ssa Anna Maria Marra Giudice
- 3) dotto Andrea Fidanzia Giudice estensore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

La S. s.p.a., nell'ambito della procedura finalizzata ad ottenere la propria ammissione all'Amministrazione Straordinaria ex d.lgs n. 270/1999 - il relativo ricorso è stato depositato il

28.7.2011 - ha in data 29.7.2011 proposto ricorso per ottenere l'emissione da parte del Tribunale Fallimentare di provvedimenti ex art. 15 comma 8° L.F.

In particolare, in primo luogo, la S. , sul rilievo che:

- i maggiori istituti bancari con i quali intrattiene rapporti contrattuali, hanno manifestato la volontà di incassare le fatture anticipate relativi a crediti vantati dalla ricorrente nei confronti di stazioni appai tanti, portandole a compensazione con le loro esposizioni credi tori e, nonché di perfezionare nei confronti delle stesse stazioni appaltanti (debitrici dirette di S.) le cessioni di credito che assistono le linee di credito concesse;
 - che nei mesi di agosto e settembre 2011 andranno all'incasso crediti vantati da S. nei confronti delle stazioni appaltanti, attualmente "canalizzati" verso gli istituti di credito, per un ammontare complessivo di € 18.011.942, 12 ;
- che è necessario cristallizzare ex ante le esposizioni debitorie confronti degli istituti di credito nei cui confronti la S. ha inviato la comunicazione del 20.7.20121 per preservare la par condicio

creditorum nonché per consentire alla S. di disporre delle liquidità necessarie per la normale operatività;

ha chiesto all'intestato Tribunale, sub A, di adottare un provvedimento volto ad inibire ai suddetti istituti di "incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite e/o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. e/o comunque di disporre e/o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite e/o acquisende, a deconto e/o a compensazione dell'esposizione debitori a maturata dalla stessa S. nei loro confronti, nonché di inibire ai sopra menzionati Istituti di Credito e Società di factoring di procedere alla notifica dei crediti ceduti alle rispettive Stazioni Appaltanti, ovvero di individuare la misura cautelare che, in concreto, ritenga più idonea e/o opportuna (anche secondo le più opportune forme di vincolo degli incassi su appositi conti correnti che l'Ill.mo Tribunale vorrà disporre) per perseguire l'obiettivo di tutela interinale del patrimonio della Società Esponente....." omissis..".

La società ricorrente, inoltre, sul rilievo che nella prospettiva della continuità aziendale cui sarà funzionale il programma di ristrutturazione ex art. 27 dlgs. n. 270/99, sia essenziale sia partecipare alle gare d'appalto di imminente celebrazione, sia proseguire l'esecuzione delle commesse in portafoglio al fine di preservare il valore del complesso aziendale, ha chiesto all'intestato Tribunale:

- sub B) di essere autorizzata a partecipare alle gare d'appalto analiticamente indicate nel ricorso da pago 35 a pago 37;

- sub C) di inibire alle stazioni appaltanti delle commesse attualmente in corso nonché ai partners A TI e RTI (analiticamente indicati da pago 32 a 35 del ricorso urgente) di risolvere i contratti d'appalto e/o recedere dagli stessi e/o dagli accordi, regolamenti patti e contratti societari (anche sulla base dei regolamenti delle A TI e degli R TI e sulla degli statuti delle società consortili) in essere con S. s.p.a. o di cui la stessa S. sia partner a motivo della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Va premesso che, nel caso di specie, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 15 comma 8° L.F., occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità di tale strumento processuale anche alla procedura di amministrazione straordinaria e, in caso affermativo, valutare la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In ordine alla prima questione, va osservato che la ratio ispiratrice dell'art. 15 comma 8° L.F. e, in generale, della riforma della legge fallimentare realizzata con l'emanazione del d.lgs n. 512006 è quella". ... di considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori

sanzionatori ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri, casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo, agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale e..." (in questi termini la relazione accompagnatoria al dlgs n. 5/06).

Vi sono, in particolare, alcuni istituti contemplati dalla riforma quali l'esercizio provvisorio previsto dall'art. 104 L.F. o l'affitto d'azienda di cui al nuovo art. 104 bis L.F. - nel cui ambito la scelta dell'affittuario va effettuata anche tenendo conto del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali - che evidenziano come l'attuale prospettiva della procedura fallimentare, purchè ne sussistano i presupposti, sia quella del risanamento, del superamento della crisi aziendale in vista di una migliore allocazione dell'azienda, o di parti di essa, con la salvaguardia del livello occupazionale.

Per realizzare tale obiettivo è essenziale lo strumento processuale introdotto con il nuovo art. 15 comma 8° L.F., dal momento che nella fase in cui viene instaurata la procedura pre-fallimentare, e durante il tempo occorrente per pervenire ad una sentenza di fallimento, potrebbero verificarsi circostanze tali da determinare un pregiudizio per il patrimonio dell'impresa debitrice o da alterare la *par condicio creditorum*.

L'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi è funzionale proprio a tutelare, in una fase assai delicata, la conservazione del patrimonio aziendale per la realizzazione delle finalità sopra enunciate.

Orbene, se questa è stata la ratio ispiratrice della procedura fallimentare pqst - riforma, a maggior ragione la stessa esigenza deve ritenersi presente nella procedura di amministrazione straordinaria la cui finalità, a norma dell'art. 1 dlgs n. 270/99, è per espressa previsione di legge, quella della conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, nella quale, è stata sì prevista la possibilità, a norma dell' art. 21 legge citata, di adottare provvedimenti conservativi nell'interesse della procedura ,ma solo con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e non in una fase antecedente.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sulla amministrazione straordinaria impone quindi l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 15 comma L.F. anche a tale procedura cui è ontologicamente connaturata la prospettiva di risanamento e conservazione dei valori aziendali. Diversamente argomentando, verrebbe ad essere integrata una irragionevole disparità di trattamento tra due fattispecie del tutto simili.

Accertata l'applicabilità dell'art. 15 comma 8° all'amministrazione straordinaria, deve, in primo luogo, delibarsi la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso urgente.

Come emerge dall'esame della documentazione allegata al ricorso (vedi doc. 20 e 16 bis), sono stati innanzi tutto ampiamente superati i parametri sia dimensionali (numero dipendenti), sia patrimoniali (rapporto/attivo e debiti/ricavi) previsti dall' art. 2 dlgs n. 270/1999.

In particolare, è stato documentato che il numero dei dipendenti della S. è pari a 376.

Quanto ai parametri patrimoniali, dall' esame del bilancio chiuso al 31.12.2010 emerge che il totale dei debiti era pari a € 151.557.305 a fronte di un attivo di € 168.234.391 e di ricavi per € 128.049.316.

I parametri patrimoniali sono stati rispettati anche considerando il bilancio consolidato dello stesso anno da cui emergono debiti per un ammontare di € 583.843.120, un attivo per € 601.272.382 e ricavi per € 95.061.703.

Non sembrano esservi dubbi, inoltre, in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della S..

L'incapacità della ricorrente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni emerge dalle plurime iniziative giudiziarie (vedi doc. 19), per lo più in via monitoria, intraprese dai suoi creditori per ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Lo stato di già conclamata crisi è stato reso palese dalla stessa ricorrente nell'incontro organizzato con gli istituti bancari in data 19 luglio 2011, in cui sono state evidenziate le problematiche emerse con riferimento alla continuità aziendale della S e si è avviato un percorso diretto a affrontare tale crisi con gli strumenti offerti dal nostro ordinamento.

Ritenuto sussistente il fumus boni iuris, alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche in ordine al periculum in mora.

Va premesso, con riferimento al contenuto dei provvedimenti adottabili dal Tribunale Fallimentare a norma dell'art. 15 comma 8° L.F., che si tratta, in primo luogo, di misure atipiche, essendo rimesso al Tribunale il potere di modulare la misura, cautelare o conservativa, più idonea in concreto a realizzare la finalità di tutela interinale del patrimonio dell'impresa.

L'espressione "cautelari o conservativi" non costituisce un endiadi atteso che l'uso della disgiuntiva non risponde alla volontà del legislatore di utilizzare due parole per esprimere lo stesso concetto ma appalesa l'intenzione dello stesso legislatore di consentire l'adozione di una tipologia variegata di misure non necessariamente solo cautelari (che possono essere di natura conservativa o anticipatoria) ma anche solo conservative, secondo la specificità del caso concreto, con la precisazione che la natura conservativa deve essere riferita al patrimonio o all'impresa.

E' stato efficacemente affennato (vedi Tribunale Temi del 3.3.2011 in www.ilcaso.it) che la valutazione di ammissibilità delle misure previste dall' art. 15 comma 8° L.F. debba condursi partendo dall'obiettivo che esse perseguono la "tutela del patrimonio o dell'impresa" intesa come impedimento di una potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'imprenditore e dalla provvisorietà loro attribuita dal legislatore (salvo una loro confenna con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza).

Nella riferita prospettiva, possono essere adottate misure cautelari di natura conservativa (sequestro conservativo o giudiziario), inibitorie o altre misure non necessariamente a contenuto cautelare nell' accezione tradizionale, che richiede quindi l'esistenza di un nesso di strumentalità con la decisione di merito (coincidente normalmente con la sentenza di fallimento).

Strettamente correlata allo scopo della misura ex art. 15 comma 8° L.F. di tutela del patrimonio dell'impresa è la questione dell'individuazione dei soggetti destinatari di tale misura.

Se nella stragrande maggioranza dei casi la necessità di adottare provvedimenti cautelari o conservativi sorge per prevenire il pericolo concreto che il debitore, nelle more della procedura pre fallimentare, possa compiere atti di distrazione dell' attivo o assuma nuovi debiti, ovvero compia atti idonei ad alterare la par condicio creditorum, ponendo così a rischio l'integrità del patrimonio aziendale, possono peraltro verificarsi situazioni in cui la conservazione di tale patrimonio è suscettibile di essere minacciata da condotte poste in essere da terzi.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di merito è recentemente intervenuta adottando provvedimenti che correttamente, ad avviso di questo Collegio, hanno come destinatari soggetti terzi.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Monza, nell'ordinanza del 20.11.2010, ha ordinato al terzo pignorato di sospendere i pagamenti disposti a favore del creditore nell' ambito di una procedura di pignoramento presso terzi.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 29.5.2010, ha disposto che i soggetti pignorati eseguissero i pagamenti spettanti ai rispettivi ereditari mediante versamento delle somme su appositi conti

correnti "dedicati" su cui dovevano quindi transitare tutte le somme ricavate dall'iniziativa esecutiva.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 28.7.2009, al fine di evitare la vendita dei macchinari utili alla prosecuzione dell'attività in vista dell'imminente presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.

I provvedimenti di Milano, Monza e Busto Arsizio (i primi due costituiscono misure di natura anticipatoria rispetto all'effetto della improcedibilità che si ricollega, ex art. 51 L.F, alla

dichiarazione di fallimento) presentano il comune denominatore di essere finalizzati a salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale e la par condicio creditorum.

Con riferimento al caso di specie, si ricorda preliminarmente che la società ricorrente ha chiesto di inibire agli istituti di credito di "incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite e/o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. e/o comunque di disporre e/o di

beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite e/o acquisende , a deconto e/o a

compensazione dell'esposizione debitoria maturata dalla stessa S. nei loro confronti, nonché

di inibire ai sopra menzionati Istituti di Credito e Società di factoring di procedere alla notifica dei crediti ceduti alle rispettive Stazioni Appaltanti , ovvero di individuare la misura cautelare che, in concreto, ritenga più idonea e/o opportuna".

Va premesso che il giorno successivo alla citata riunione del 19 luglio 2011 organizzata dalla S., nel corso della quale la predetta società aveva presentato al ceto bancario un piano operativo per la soluzione della crisi aziendale, la ricorrente (vedi missiva del 20.7.2011 di cui al doc. 7 allegato al ricorso urgente) aveva inviato alla Banca Antonveneta s.p.a., alla Banca Ifis s.p.a., al Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., alla Banca Popolare di Milano scarl, alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a., alla Banca Popolare di Verona e Novara s.p.a., a Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., a Friuladria s.p.a. - Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., a Veneto Banca s.p.a., a Intesa San Paolo s.p.a. - CARIVE , a Unicredit Factoring s.p.a. (nonchè al

Ministero dello Sviluppo Economico per conoscenza), una missiva nella quale aveva sintetizzato i punti salienti di tale piano invitando, con riferimento alle fatture emesse e da emettere (nei confronti delle stazioni appaltanti), i predetti istituti a continuare a concedere la disponibilità nell'ambito degli affidamenti, ferma la cristallizzazione della posizione creditoria in funzione della necessità di pervenire entro il 30 settembre 2011 ad un accordo di "stand still".

La risposta degli istituti di Credito è stata affidata all'avv. G.di Milano il quale, nella missiva del 25 luglio 2011 avente l'oggetto "vostra comunicazione del 20 luglio 2011 indirizzata alle Banche ed alle società di factoring creditrici" (doc 7 quater), ha esordito nei termini seguenti: "...riscontro la Vostra indicata in oggetto, per incarico degli Istituti creditori destinatari della medesima. . .".

Illegale, dopo aver espresso l'insoddisfazione del ceto bancario per il piano operativo presentato dalla ricorrente nella riunione del 19 luglio, non essendo, a suo dire, state individuate le linee guida del percorso tendente all'accordo di ristrutturazione ex art. 182 L.F. auspicato dalla S., ha così concluso: "Si raccomanda che, nelle more, siano rispettate le canalizzazioni dei pagamenti relativi ai crediti anticipati ed ai contratti. anticipati, in modo che i pagamenti medesimi siano destinati alla chiusura delle relative posizioni auto liquidanti".

Dopo questa lettera, la Banca Antonveneta ha comunicato la revoca immediata della linea di credito di € 5.000.000 (vedi doc. 7 bis), mentre la banca Friuladria ha già inviato alla ricorrente la documentazione per la canalizzazione del pagamento della fattura emessa nei confronti della stazione appai tante (commessa Oberosler) direttamente a quest'ultimo istituto di credito.

Anche la Banca Popolare di Verona si è già mossa per incassare una fattura a deconto della propria esposizione creditoria (vedi doc. 7 septies).

Emerge in modo evidente dalla condotta posta in essere da Antonveneta, da Friuladria e da Banca Popolare di Verona, nell'immediatezza della missiva dell'avv. G.del 25 luglio 2011, che le banche stanno già dando esecuzione alla volontà manifestata dal suddetto legale (su incarico

degli istituti bancari creditori) di incassare direttamente le fatture anticipate al fine di ridurre la propria esposizione creditoria.

E' proprio questa iniziativa che la società ricorrente, con la odierna richiesta di provvedimenti ex art 15 comma 8° L.F., intende bloccare e ciò sul rilievo che l'incasso da parte delle banche dei crediti che la ricorrente vanta nei confronti delle stazioni appaltanti, oltre a privare la società di risorse economiche necessarie per continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale e sottrarre fonti di approvvigionamento rilevanti e decisive per la realizzazione del programma di ristrutturazione

aziendale, altera la par condicio creditorum.

Questo Collegio condivide l'impostazione di parte ricorrente atteso che la condotta di rientro preannunciata dagli istituti di credito - e già parzialmente attuata da alcuni - determina il rischio concreto che la società sia privata di risorse essenziali per la realizzazione del programma di ristrutturazione e risanamento aziendale.

Pertanto, deve inibirsi ai destinatari della missiva della già citata missiva del 20 luglio 2011, Banca Antonveneta s.p.a., al Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., alla Banca Popolare di Milano scarl, alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a., alla Banca Popolare di Verona e Novara s.p.a. , Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., a Friuladria s.p.a. - Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., a Veneto Banca s.p.a., a Intesa San Paolo s.p.a. di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite e/o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. e/o comunque di disporre e/o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite e/o acquisite, a deconto e/o a compensazione dell'esposizione debitoria maturata dalla stessa S. nei loro confronti.

Si tratta di una misura conservativa, nell'accezione sopra enunciata, che, oltre a preservare la par condicio creditorum - impedendo ad alcuni creditori di soddisfarsi direttamente in pregiudizio degli altri - ha la funzione di tutela del patrimonio aziendale, anche nella prospettiva dinamica di

ammissione della ricorrente all'amministrazione straordinaria e di conseguente realizzazione del programma di risanamento.

Tale misura è ammissibile solo con riferimento ai crediti oggetto di anticipazione bancaria - tale qualificazione emerge in modo inequivocabile dallo scambio di missive del 20 luglio della S. e del 25 luglio del legale che ha risposto su incarico degli istituti creditori - crediti che, non essendo stati trasferiti con un contratto di cessione, appartengono ancora al patrimonio della ricorrente e possono quindi formare oggetto di una misura di tutela.

E' invece inammissibile in relazione ai crediti che sono stati oggetto di cessione di credito - cui non appare riferirsi la missiva dell'avv. G. quali quelli ceduti a Banca Ifis e Unicredit

Factoring, verosimilmente in considerazione dell'attività istituzionale del soggetto di credito interessato.

A tal proposito, dall'esame del doc. 9 allegato al ricorso urgente, emerge che questi ultimi istituti hanno acquistato i crediti, non limitandosi all'anticipazione dell'importo delle fatture, con la conseguenza che tali crediti appartengono ormai a suddetti istituti.

Peraltro, in conseguenza dell'efficacia traslativa dell'atto di cessione di credito, la richiesta di inibire la notifica dei crediti ceduti, oltre ad essere inammissibile, è anche irrilevante atteso che l'attività di notificazione dei crediti non incide sulla titolarità dei medesimi ma solo sull'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto.

Va infine osservato che dall'esame degli atti di cessione di cui al doc. 9 emerge che si tratta di normali contratti di sconto bancario nei quali non è stata prevista (contestualmente) una funzione di garanzia.

Ne consegue che la ricorrente dovrebbe provare, in una prospettiva futura di revocatoria fallimentare, l'incasso delle fatture cedute in funzione solutoria.

Con riferimento alle fatture oggetto di anticipazione bancaria, va osservato che, da un lato, questo Tribunale ha ritenuto di inibire, sulla base di un giudizio di verosimiglianza proprio di questa fase,

agli istituti di credito sopra indicati di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite e/o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. e/o comunque di disporre e/o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite e/o acquisite, a deconto e/o a compensazione dell'esposizione debitoria maturata dalla stessa S. nei loro confronti, dall'altro, è quantomai opportuno che sia apposto un vincolo su tali somme a tutela dei creditori, nel senso che le stesse potranno essere utilizzate dalla ricorrente per le spese necessarie per, la continuazione dell'impresa (es. pagamenti retribuzioni) sotto il controllo del nominando Commissario Giudiziale.

Con riferimento alla domanda di inibitoria sub B formulata nei confronti delle stazioni appaltanti e partner in ATI e RTI, tale domanda non appare meritevole di accoglimento.

Va, in primo luogo, osservato che non è stato documentato, a differenza di quanto avvenuto con gli istituti di credito, l'attualità del pregiudizio.

Che i soggetti elencati nella domanda sub B possano risolvere i contratti di appalto e/o recedere dagli stessi o dagli accordi, regolamenti e patti societari, è circostanza del tutto eventuale.

Nessun elemento è stato fornito per corroborare, sotto il profilo del periculum in mora, tale affermazione.

Va, inoltre, osservato che anche la causa petendi a fondamento della quale sono state formulate le conclusioni sub B appare alquanto generica e non sufficientemente qualificata.

Infine, la ricorrente si limita ad enunciare nel memorandum di cui al doc. 15, con riferimento a ciascuna commessa (ben 24 con oltre 110 soggetti giuridici coinvolti), le clausole dei contratti di appalto o dei regolamenti delle ATI e RTI o degli statuti delle società consortili che gli stessi soggetti potrebbero invocare per estromettere dall'appalto la S., senza neppure aver prodotto in giudizio i contratti di appalto relativi a ciascuna commessa, né i regolamenti ATI e RTI, né gli statuti delle società consortili.

Tale domanda deve essere quindi rigettata.

La domanda sub C deve invece essere dichiarata inammissibile.

Al riguardo, va rilevato, allo stato, il difetto di interesse ad agire atteso che S. non è stata ancora ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria (e quindi il Tribunale non ha ancora valutato l'opportunità se lasciare o meno alla ricorrente la gestione dell'impresa o affidarla al Commissario Giudiziale, come previsto dall'art. 8 comma 1 ° letto f)), con la conseguenza che la ricorrente può, allo stato, partecipare senza limitazioni alle gare d'appalto.

Infine, con riferimento ai provvedimenti accolti sub A inaudita altera parte, in considerazione del fatto che gli stessi vanno ad incidere su soggetti terzi rispetto alle parti che partecipano alla procedura di amministrazione straordinaria, SI Impone, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 15 comma 8° L.F., la convocazione degli istituti di credito destinatari del presente provvedimento in modo da consentire anche ai terzi l'esercizio del diritto di difesa.

Deve pertanto disporsi la convocazione degli istituti di credito in questione ai sensi dell' art. 669 sexies c.p.c. per la conferma, modifica o revoca del provvedimento stesso.

P.Q.M.

Visto l'art. 15 comma 8° L.F.,

inibisce a Banca Antonveneta s.p.a., al Monte dei Paschi di Siena s.p.a., alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., alla Banca Popolare di Milano scarl, alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a., alla Banca Popolare di Verona e Novara s.p.a., a Unicredit Banca d'Impresa s.p.a., a Friuladria s.p.a. - Cassa di Risparmio di Parma s.p.a., a Veneto Banca s.p.a., a Intesa San Paolo s.p.a. di incamerare per qualsivoglia titolo, ragione o causa le somme affluite e/o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. e/o comunque di disporre e/o di beneficiare delle somme stesse, comunque acquisite e/o acquisite, a deconto e/o a compensazione dell'esposizione debitori a maturata dalla stessa S. nei loro confronti;

dispone che le somme a tale titolo affluite o affluende sui conti correnti di pertinenza di S. potranno essere utilizzate dalla ricorrente per le spese necessarie per la continuazione dell'impresa (es. pagamenti retribuzioni) sotto il controllo del nominando Commissario Giudiziale; dispone la convocazione delle parti per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento per l'udienza del 11.8.2011 h 10,30 assegnando termine fino al 4.8.2011 per la notifica del ricorso urgente e del presente decreto a controparte.

Data l'estrema urgenza, visto l'art. 151 c.p.c., dispone che il presente provvedimento sia

comunicato via fax a cura della parte ricorrente (senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario) al

Ministero delle Attività Produttive ed agli istituti di credito elencati in dispositivo.

Così deciso il 2.8.2011

Il Presidente

CASO.it